

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DaRe-Diritto a Restare

Art. 1 Con la denominazione **DaRe-Diritto a Restare** è costituita un'Associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del CCS. L'Associazione ha la sede a Manno e potrà essere trasferita con semplice decisione del comitato.

Art. 2 Scopo

Dare-Diritto a Restare non ha scopo di lucro, ha lo scopo di supportare i richiedenti di asilo dall'arrivo sul territorio svizzero fino alla risoluzione della loro richiesta e all'estero di raccogliere e distribuire beni di prima necessità. Gli aiuti principali possono comprendere:

- a. raccolta, controllo, smistamento e consegna di vestiti e beni di prima necessità destinati ai profughi ed ai richiedenti l'asilo.
- b. servizio d'aiuto per la ricerca di mobili di seconda mano
- c. attività educative e corsi d'italiano
- d. sostegno ai richiedenti d'asilo in attesa di risposta ufficiale per le domande d'asilo
- e. collaborazione con le autorità pubbliche e altre associazioni.

Art. 3 L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

Art 4 Soci

Sono soci le persone fisiche, giuridiche, enti pubblici e le associazioni che si riconoscono negli scopi dell'associazione e che pagano la tassa sociale annuale.

Art. 5 Gli e le associati/e restano impegnati/e per almeno un anno.

Ogni socio/a che desidera rinunciare a fare parte dell'Associazione dovrà, di regola, presentare le dimissioni entro il 31 dicembre dell'anno in corso per l'anno successivo.

Art. 6 Finanziamento

6.1 I proventi dell'Associazione sono:

- a. sussidi e contributi di enti pubblici e privati
- b. le quote sociali
- c. offerte e donazioni
- d. attività e servizi offerti dall'associazione.

6.2 I fondi raccolti tramite doni e offerte volontarie saranno destinati integralmente ai progetti da realizzare e sostenere.

6.3 Per le spese di gestione, amministrative e d'ufficio, e la diffusione delle informazioni, si attingerà dalle quote associative o da altri fondi.

6.4 Di regola non sono previste retribuzioni per il lavoro svolto, il comitato può prevedere delle forme di rimborso spese.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DaRe-Diritto a Restare

Art. 7 Tasse sociali

La tassa è fissata ogni due anni dall'Assemblea generale ordinaria: 20 Chf per studenti e disoccupati, 50 Chf per i membri e 100 Chf per gli enti pubblici, persone giuridiche e associazioni.

Art. 8 Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei soci
- b. il Comitato
- c. l'Ufficio di revisione.

Art.9 Assemblea

L'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione si riunisce almeno una volta all'anno con i seguenti compiti:

- a. approvare il bilancio dell'esercizio precedente e il rapporto di attività
- b. nominare, ogni due anni, i membri del Comitato esecutivo ed il o la Presidente
- c. nominare, ogni due anni l'ufficio di revisione
- d. fissare ogni due anni l'ammontare della quota sociale annua
- e. decidere sulle risoluzioni e proposte.

Art. 10 Assemblea straordinaria

10.1 Un 'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) quando il Comitato esecutivo lo reputa necessario
- b) su richiesta di almeno 1/5 dei soci.

10.2 La richiesta deve essere presentata per iscritto al Comitato, deve essere motivata e deve indicare gli oggetti da trattare. Se tende a conseguire la revoca di una precedente decisione la domanda deve accogliere le firme di almeno 1/4 dei soci.

10.3 Il Comitato esecutivo è tenuto a esaminare immediatamente la domanda e, quando questa sia regolare, provvedere alla convocazione dell'assemblea entro il termine di un mese.

Art. 11 Deliberazioni

L'Assemblea delibera validamente sulle proposte all'ordine del giorno a maggioranza dei presenti. Per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art. 12 Ogni socio/a ha diritto a un solo voto e non può essere rappresentato.

Art. 13 Comitato

13.1 Il comitato è l'organo esecutivo dell'associazione ed è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri compresi il/la Presidente e il/la Vice

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DaRe-Diritto a Restare

Presidente, il o la segretaria, il o la cassiera, queste due funzioni possono essere demandate a un'unica persona.

13.2 Il comitato esercita ogni competenza che non è demandata per statuto o per legge ad altro organo.

13.3 Il comitato decide come organizzarsi.

Art. 14 Il Comitato è convocato entro un mese dalla sua elezione, a cura del/della Presidente.

Art.15 Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 16 L'Associazione validamente rappresentata dalla firma del/della Presidente o del/della Vice-Presidente in sua assenza. Il o la Presidente e il o la cassiera hanno diritto di firma individuale per quanto concerne i conti dell'Associazione.

Art. 17 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale risponde per gli impegni dell'Associazione.
E' esclusa qualsiasi responsabilità personale degli/delle associati/e.

Art. 18 Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione dei conti è composto da due membri. I membri dell'ufficio di revisione non possono far parte del Comitato.
Esso presenta annualmente all'Assemblea il rapporto sulla tenuta dei conti e sulla situazione finanziaria della Associazione.

Art.19 Scioglimento

L'Associazione può essere sciolta su proposta del Comitato o di almeno 1/5 dei soci.
Lo scioglimento è deciso dalla maggioranza dei soci presenti all'assemblea. I soci devono essere informati per iscritto della proposta di scioglimento almeno un mese prima dell'assemblea.

Art. 20 In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto a un ente che abbia uno scopo uguale o analogo.

Art. 21 Per tutto quanto non espressamente regolato fanno stato gli art.60 e seguenti del CCS.

Luogo e data: Manno, 25.10.2016